

Descrizione: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

a decorrere dal 01 gennaio 2012 è istituita l'Imposta Municipale Propria ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Normativa di riferimento: Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 - Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 - Decreto Legislativo 20 dicembre 1992 n. 504 - e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Unità Competente: Ufficio Tributi

Indirizzo: P.zza Nascimbeni, 16 – 33027 PAULARO

Responsabile del Procedimento: Rag. Rosella Dereani – Funzionario Responsabile

Responsabile dell'Istruttoria: Rag. Rosella Dereani

Telefono: 0433/70026 int. 3

Indirizzo e-mail: tributi@com-paularo.regione.fvg.it

Sostituto: Rag. Ornella Pellizotti

Orario: da lunedì al venerdì: 10,00 – 12,00 - sabato: 09,30-11,30

Temine per la conclusione del procedimento: termine di legge

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti a favore dell'interessato: Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

SOGGETTI PASSIVI dell'imposta sono il titolare del diritto di proprietà piena, oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, il titolare del diritto di uso o abitazione, l'usufruttuario, l'enfiteuta, il superficiario o il locatario finanziario. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali: Esenti.

Aree fabbricabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il valore venale in comune commercio x mq. fissato dal Comune per l'esercizio dell'attività di controllo delle dichiarazioni e versamenti dell'imposta è il seguente:

zona "B0": € 14,50	zona "B1": € 12,00	zona "B2": € 11,00	zona "C1": € 7,20
zona "D2": € 3,60	zona "D3": € 2,70	zona "E": € 4,50	zona "G": € 8,00

Fabbricati in corso di costruzione: Valore venale della sola area edificabile determinato come sopra.

Fabbricati di categoria “D” posseduti da imprese e non iscritti in catasto: Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti annuali di rivalutazione = valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale.

Fabbricati iscritti in catasto: Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati di cat. D/5

80 per i fabbricati di cat. A/10

65 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5)

55 per i fabbricati di cat. C1

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquota di base: 0,76 per cento da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali strumentali.

Abitazione principale e pertinenze: 0,40 per cento.

Per **abitazione principale** si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (nel caso di due unità immobiliari iscritte con sub diversi e considerate unica unità immobiliare il proprietario dovrà attivarsi per ottenere un unico accatastamento o, in alternativa, un’attestazione dell’Agenzia del Territorio).

Sono considerate **pertinenze** dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti (Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, co. 3 bis del D.L. 557/1993 conv. L. n. 133/1994).

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 0,76 per cento.

ABOLIZIONE I.M.U. SU ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2013

Con Decreto Legge n.102/2013 convertito nella Legge 124/2013 e con decreto n.133/2013 è **stato abolito il pagamento dell’I.M.U. su abitazione principale** (con esclusione dei fabbricati di categoria A/1 A/8 A/9) e **relative pertinenze** (una per tipologia C/6 C/2 C/7).

MINI I.M.U. 2013

per gli immobili adibiti ad abitazione principale **non** è dovuto, per il Comune di Paularo, il versamento della MINI I.M.U. 2013 entro il 24 gennaio 2014 .

Casi particolari:

- assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: il coniuge

assegnatario residente beneficia dell'abolizione, mentre il coniuge proprietario e non assegnatario non deve versare l'imposta;

- anziani in casa di riposo: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata è assimilata all'abitazione principale, pertanto gli interessati beneficiano dell'abolizione;
- residenti all'estero: l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non è assimilata all'abitazione principale, pertanto, gli interessati devono versare l'imposta;
- unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado: non sono state equiparate all'abitazione principale, pertanto, gli interessati devono versare l'imposta;
- non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale all'immobile che sia posseduto e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate e di Polizia, dai Vigili del Fuoco a decorrere dal 1 luglio 2013.

Ai fini dell'applicazione dei benefici ai fini IMU i soggetti devono presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello scaricabile dal sito entro il 30 giugno 2014.

SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

I contribuenti devono versare l'imposta per il 2013:

- **entro il 17 giugno 2013**: rata di acconto, in misura pari al 50% dell'importo annuo ottenuto applicando le aliquote in vigore;

- **entro il 16 dicembre 2013**: rata di saldo relativa all'intero anno al netto della rata di acconto.

Il versamento va effettuato se l'imposta annua da versare risulta superiore a Euro 10,00.

CODICI DA INDICARE SUL MODELLO F24

CODICE ENTE: **G381**

CODICI TRIBUTO: **3916** IMU Comune per le aree fabbricabili

3918 IMU Comune per gli altri fabbricati

3925 IMU Stato per immobili gruppo D al 0,76%

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMU DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Comune di PAULARO

bonifico presso BANCA POPOLARE DI VICENZA

codice IBAN IT71K0572864080735570001016

codice BIC BPVIIT21726

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, limitatamente ai casi previsti per legge e utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune.